

Prorogazione
Vigilante
20/4/16

R.G. n. 21158/2015

COPIA

Avv. Rosanna Romani

Via Teatro Antico n. 18 - 64100 TERAMO

☎ 0861.250425 • ☎ 0861.245874

PEC: rosannaromani@pec.giuffre.it

TRIBUNALE DI TERAMO

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA,

ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE, EX ARTT. 700 E 669-quater c.p.c

La sig.ra BIZZARRI LORENA (CF. BZZ LRN 80T54 L103P), nata a Teramo il 14.12.1980 e residente in 64012 Campi (TE), Piane Nocella n. 47, rappresentata e difesa dell'avv. Rosanna Romani, (C.F. RMN RNN 72B52 B515R; pec: rosannaromani@pec.giuffre.it; telefax n. 0861.245874) giusta procura in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Teramo, Via Teatro Antico n. 18,

ricorrente,

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, c.f. 80185250588, in persona del Ministro p.t.,
 - **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO**, c.f. 93028190663, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
 - **AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI TERAMO**, c.f. 80004250678, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
- tutti domiciliati *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in L'Aquila, Complesso Monumentale di S. Domenico, Via Buccio di Ranallo, 67100 L'Aquila

resistenti,

e nei confronti di

tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 Ambiti Territoriali Italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti negli anni scolastici 2014/2017.

©

ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI DI CAUSA

24 DIC. 2015

La ricorrente ha conseguito il diploma di maturità presso l'Istituto Magistrale Statale "G. Milli" di Teramo in data 13.07.1999, con la votazione di sessantatre/centesimi.

In virtù di tale titolo, ottenuto entro l'a.s. 2001/2002, l'esponente è abilitata alla professione docente, sia per l'insegnamento nella scuola d'infanzia, sia per l'insegnamento nella scuola primaria, come disposto dal D.P.R. del 25.3.2014, n. 111 che ha recepito il parere n. 3813/2013 del Consiglio di Stato, riguardante il valore del diploma magistrale conseguito prima dell'a.s. 2001/2002.

Attualmente è un'insegnante precaria inserita nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, vale a dire nelle graduatorie utilizzabili soltanto per il conferimento delle supplenze brevi, ma non per l'assunzione a tempo indeterminato.

Detto titolo abilitante le dà diritto ad essere inclusa, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Teramo valide per gli anni scolastici 2014/2017, ossia nelle graduatorie riservate ai docenti abilitati e utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR, ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo n. 297/1994 e successive modificazioni.

La deducente risulta essere validamente abilitata all'insegnamento in quanto è in possesso del diploma magistrale conseguito il 13.07.1999.

La sua situazione soggettiva è la seguente:

RICORRENTE	DIPLOMA ISTITUTO MAGISTRALE	CLASSE CONCORSUALE DI ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO	PUNTEGGIO MATURATO	AMBITO TERRITORIALE DI ASPIRATA INCLUSIONE
BIZZARRI LORENA	1998-1999	AAAA-EEEE	AAAA PUNTI 12 EEEE PUNTI 12	TERAMO

La medesima non è stata messa nelle condizioni di ottenere l'inserimento nelle graduatorie permanenti, oggi ad esaurimento (cd. GAE), in quanto il MIUR, nei vari decreti ministeriali per il loro aggiornamento, non ha mai riconosciuto natura abilitante ai diplomi magistrali conseguiti con il vecchio ordinamento.

Infatti per quanto riguarda le Graduatorie ad Esaurimento (GAE) previste dall'art. 399 del d.lgs. n. 297/1994, il D.M. 235/2014, che contiene disposizioni per l'aggiornamento

delle graduatorie per il triennio 2014/2017, in modo del tutto illegittimo, non ha concesso ai docenti, titolari del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, la possibilità di presentare la domanda di inserimento nelle suddette graduatorie, utilizzabili per l'assunzione a tempo indeterminato.

Infatti il D.M. n. 235/2014 ha previsto soltanto la possibilità di presentare domanda di aggiornamento della propria posizione in graduatoria e cioè solo per i docenti **già inseriti** nelle graduatorie ad esaurimento, quindi già registrati sulla piattaforma telematica "*Istanze on line*".

Più precisamente, ai sensi del D.M. 235/2014, all'art. 9, commi 2 e 3, rubricato "*Modalità di presentazione delle domande*", [...] *la domanda (n.d.r. di permanenza, di aggiornamento e/o di trasferimento) (...) dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB [...] secondo le seguenti modalità [...]: a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line -presentazione delle Istanze via web - registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it); b) inserimento della domanda via web.*

L'art. 10, comma 2, lettera b, rubricato "*Regolarizzazioni e esclusioni*", stabilisce che [...] *è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 [...].*

La piattaforma web non riconosce come titolo valido all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento il diploma magistrale, anche se conseguito entro l'anno 2001/2002, con la conseguenza che non concedeva la possibilità ai docenti in possesso di tale titolo, di registrarsi al sistema telematico MIUR.

Il programma informatico concepito dal MIUR sulla base delle disposizioni del D.M. 235/2014, impediva - e impedisce attualmente - anche solo di farsi riconoscere dal sistema quali docenti, con conseguente aprioristica esclusione dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1973 del 16/04/2015, dopo aver ribadito che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è titolo abilitante a tutti gli

effetti di legge, ha statuito che "i criteri stabiliti dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui ha precluso ai docenti muniti del diploma magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati", con il conseguente obbligo per il MIUR di consentire l'acquisizione delle domande di inserimento dei diplomati magistrali ante 2001 nella III fascia delle graduatorie permanenti ad esaurimento.

In seguito a tale pronuncia, con raccomandata a.r., inviata in data 01.07.2015 al MIUR e all'Ambito Territoriale Provinciale di Teramo, aveva inoltrato una diffida per ottenere l'accesso al sistema informatico di aggiornamento delle graduatorie, ovvero, di essere autorizzata a presentare la relativa domanda di inserimento in GAE in via cartacea.

Tale istanza non ha avuto riscontro; pertanto è costretta a riformularla con il presente atto, in quanto l'esclusione delle citate graduatorie è ingiusta e illegittima per i seguenti

MOTIVI IN DIRITTO

Il sistema attuale di reclutamento degli insegnanti è il seguente:

l'art. 1 della legge 124/1999 ha modificato la modalità di reclutamento a regime del personale docente di ruolo della scuola, prevedendo la soppressione del concorso per soli titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili.

Ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994 "l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401".

L'accesso ai ruoli, secondo la disposizione citata, avviene per il 50 per cento dei posti mediante concorsi per titoli ed esami, e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti richiamate.

Le graduatorie per l'insegnamento sono predisposte in ciascuna provincia; ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 7, del Decreto-Legge 3 luglio 2001 n. 255, convertito con

modificazioni, nella legge 20 agosto 2001 n. 333, sono articolate in 3 fasce, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti:

- PRIMA FASCIA, riservata ai sensi dell'art. 401 del d.lgs. n. 297/2014 (come sostituito dall'art. 1 della legge n. 124/1999), ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;
- SECONDA FASCIA, riservata ai docenti che, alla data di entrata in vigore della legge n. 124/1999 (25 maggio 1999), possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli;
- TERZA FASCIA costituita dai docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche a soli fini abilitativi (come i precedenti) e a quelli che fossero inseriti, alla data di entrata in vigore della legge n. 124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo; a questi la legge n. 143/2004 e successive modifiche ha aggiunto gli aspiranti in possesso di abilitazione / titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto.

o

La legge n. 296/2006 ha istituito le graduatorie ad esaurimento. In particolare la lettera c) dell'art. 1, comma 605, contenente misure di stabilizzazione del personale precario della scuola, ha disposto quanto segue: " *Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004 n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004 n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione...*".

Detta norma con il dichiarato intento di "dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione", ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie a esaurimento, ed escludendo la possibilità di inserimenti di nuovi abilitati, ma facendo espressamente salvo l'inserimento dei "DOCENTI GIÀ IN POSSESSO DI ABILITAZIONE".

In buona sostanza ha definito la terza fascia delle graduatorie come graduatoria "a esaurimento" proprio perché, a decorrere dal 2007, non sarebbe stato più consentito

l'inserimento di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo dei già abilitati, per i quali è stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato.

La reclamante, avendo conseguito il titolo abilitante entro l'anno scolastico 2001/2002, cioè prima di questa trasformazione, NON E' "NUOVA ABILITATA", e rientra a pieno titolo tra i soggetti già in possesso di abilitazione al momento della trasformazione.



Si ritiene opportuno illustrare la normativa che disciplina il diploma magistrale.

L'art. 194, comma 1, del D. Lgs 297/1994 ha previsto quanto segue: "Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne (ora Scuola dell'Infanzia)".

Tale disposizione è stata abrogata dalla legge n. 226 del 17.10.2005 che, tuttavia, all'art. 31, comma 2, ha previsto espressamente come le disposizioni abrogate "[...] continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predetti classi [...]".

L'art. 197, comma 1, del D. Lgs n. 297/1994, a sua volta, ha stabilito che "... Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione e all'insegnamento nella scuola elementare".

Il valore abilitante del diploma magistrale è stato altresì ribadito dall'art. 2 del D.M. n. 175/97: "I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale...".

A conferma di ciò l'art. 3, comma 1, esclude il riconoscimento di titolo abilitante al diploma magistrale conseguito dopo l'a.s. 2001-2002: "In relazione alla soppressione dei corsi triennali di scuola magistrale e di quelli quadriennali ed integrativi di istituto magistrale (...) è istituita una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di

Ann. Rosanna Romani

secondo grado (...) di durata quinquennale (...). Al termine del predetto corso di studi si consegue il diploma di maturità non avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all'insegnamento nella scuola materna".

Le disposizioni di legge sopra richiamate, dunque, tracciano una netta linea di distinzione tra:

1. i diplomati magistrali con il vecchio ordinamento, e quindi diplomati entro l'a.s. 2001/2002, per i quali vi è la salvezza del valore del corso di istruzione già iniziato: al titolo conseguito entro tale anno scolastico è riconosciuto valore abilitante all'insegnamento;
2. i diplomati magistrali con il nuovo ordinamento, e quindi diplomati dopo l'a.s. 2001/2002, per i quali la normativa precisa che il titolo conseguito al termine della frequenza dei nuovi corsi di studio non ha valore abilitante all'insegnamento.

Con il Decreto del Presidente della Repubblica 25.03.2014 n. 111, è stato deciso il ricorso straordinario sulla base del parere del Consiglio di Stato n. 3813 dell' 11 settembre 2013; questo ha riconosciuto, in modo inequivoco, **che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 deve essere considerato, a tutti gli effetti, titolo abilitante all'insegnamento.**

L'adito Consiglio di Stato, in sede consultiva, ha inoltre stabilito che "[...] prima della laurea in Scienze della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti secondo l'art. 53 del R.D. 6 maggio 1923 n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994 n. 297. Come sancito altresì dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323, ed, infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 [...]" (Consiglio di Stato, Seconda sezione, Numero 03813/2013 del 11.09.2013).

Pertanto il DIPLOMA MAGISTRALE conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è titolo abilitante per accedere all'insegnamento:

- nella SCUOLA DELL'INFANZIA (AAAA), tramite il titolo di studio conseguito negli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali ed equivalenti di istituto magistrale;
- nella SCUOLA PRIMARIA (EEEE), tramite il titolo conseguito negli istituti magistrali al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale.

Il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02 ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, infine, ha ottenuto definitiva consacrazione con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015.

Con tale pronuncia è stata dichiarata l'illegittimità del D.M. n. 235/2014 nella parte in cui non consente ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, riconoscendo quindi il loro diritto all'inserimento nelle stesse, valide per gli aa.ss 2014/2017.

In particolare ha chiarito che "non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali...I criteri fissati dal D.M. n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati..." ... Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie

d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato...": Consiglio di Stato, sentenza n. 1973/2015.

Indirizzo poi confermato dalla giurisprudenza dei Giudici di Palazzo Spada con la sentenza n. 3788/2015 del 03 agosto 2015 secondo la quale: "*....non sembra, del resto, esservi dubbio che i dipendenti diplomati con il titolo conseguito entro l'a.s. 2001-2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento fossero da considerare in possesso del titolo abilitante...*".

≠

Il Consiglio di Stato con la cennata sentenza n. 1973/2015 ha annullato il D.M. n. 235/2014, nella parte in cui non consente ai titolari di diploma magistrale conseguito prima del 2001/2002 di essere immessi nella III fascia GAE.

E' una pronuncia di annullamento che ha ad oggetto un Decreto Ministeriale avente portata generale; pertanto la sua eliminazione dal mondo giuridico dispiega immediatamente efficacia *erga omnes*, includendo anche i soggetti che non avessero partecipato al processo, ma che fossero interessati dagli effetti dell'atto caducato.

La giurisprudenza ha individuato una categoria di atti a contenuto generale, che in caso di loro annullamento, viene a prodursi un effetto che non può considerarsi limitato alle sole parti processuali ma ha effetti *erga omnes*.

Tale categoria è costituita dagli atti regolamentari e quelli generali, compresi i decreti ministeriali che si distinguono per la loro inscindibilità: gli stessi contenendo una disciplina applicabile ad una platea generalizzata, determinano comunque la produzione di effetti *erga omnes* anche in caso di loro annullamento (*Cassazione Civile, Sez. I, 13 marzo 1998 n. 2734*).

Non si può, dunque, nutrire alcun dubbio che la citata pronuncia caducatoria del Consiglio di Stato giovi anche all'odierna ricorrente, che ha certamente il diritto soggettivo di essere inserita nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento, con conseguente esclusione della possibilità, per il MIUR, di respingere la sua richiesta invocando disposizioni regolamentari definitivamente annullate dalla giustizia amministrativa.

A tal uopo con circolare n. 2198 del 30 giugno 2015, il MIUR chiarisce che possono essere inseriti nelle GAE a pieno titolo tutti coloro che sono destinatari di un giudizio

favorevole. Allo stesso modo, possono essere inseriti nelle GAE con riserva, coloro che hanno un contenzioso pendente.

Con l'Ordinanza del Tribunale di Latina del 3 settembre 2015 il Giudice ha riconosciuto il diritto delle ricorrenti ad essere inseriti in GAE per aver conseguito il titolo di diploma magistrale prima dell'a. s. 2001/2002.

In tali esatti sensi hanno disposto anche i Tribunali di Ferrara, Gorizia, Salerno, Pistoia, Rieti, Grosseto, Avezzano, Sulmona.

★

Si evidenzia, infine, che il mancato inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento ha avuto come conseguenza la sua esclusione dai piani di assunzioni in ruolo.

Con la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, la lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge n. 296/2006 aveva previsto la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico.

L'esponente, a causa dell'illegittimo comportamento del MIUR, è stata esclusa dal contingente di assunzioni previsto nell'annualità 2014/2015, e si ritrova, ancora oggi, nella condizione di precariato.

Tale situazione si potrebbe nuovamente ripetere. La legge di stabilità 2015, infatti, ha previsto un nuovo piano di assunzioni straordinario di oltre 100.000 docenti che si effettuerà nei prossimi mesi.

Il suddetto piano potrà riguardare esclusivamente i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito del concorso, unici due canali di accesso ai ruoli in base a quanto stabilito dall'art. 399 del D. Lgs. n. 297/1994.

Non essendo al momento presente nelle graduatorie ad esaurimento, sarà nuovamente esclusa da tale ultimo e definitivo piano di stabilizzazione dei docenti precari.

Nelle more sta subendo il danno da perdita di chance.

Pertanto chiede che venga ordinato immediatamente alle amministrazioni convenute di emanare tutti gli atti ritenuti necessari per l'inserimento della ricorrente nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito territoriale convenuto.

classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e/o Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017, in quanto già da quel momento avrebbe dovuto essere inserita, o in subordine dalla data di presentazione della domanda in via cartacea, o dalla domanda in via giudiziale, in modo da poter partecipare alle fasi del Piano di Assunzioni straordinario di cui alla legge n. 107/2015.

Sussistono entrambi i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* per l'accoglimento dell'istanza in via d'urgenza che dovrà essere concessa *inaudita altera parte* o con ordinanza, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti.

Per quanto attiene al *fumus boni iuris*, si ritiene che la "*verosimiglianza dell'esistenza del diritto*" risulti provata, in quanto la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015 ha annullato con efficacia *erga omnes*, il D.M. n. 235/2014 nella parte in cui non ha previsto la possibilità di inserimento nelle GAE di coloro che sono in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002.

Inoltre dai documenti allegati al fascicolo risulta provato:

- l'abilitazione acquisita in virtù del diploma magistrale conseguito prima dell'a.s. 2001-2002;
- il punteggio maturato nella II fascia delle graduatorie di Circolo e d'Istituto per le classi di concorso Scuola Primaria e Scuola per l'Infanzia;
- la domanda di inserimento nelle GAE cartacea del 01.07.2015.

Appare, dunque, fondato il suo diritto a essere inserita nelle GAE, nell'ambito della procedura in corso.

≤

Sul periculum in mora.

Nel periodo di tempo necessario per pervenire alla decisione nel merito della presente controversia si rende necessaria una misura cautelare che consenta all'istante di essere inserita immediatamente nelle GAE, sia pure con riserva, sulla base della valutazione dei titoli posseduti, affinché possa partecipare all'imminente piano di assunzioni ex l. n. 107/2015.

Al fine di rendere ciò possibile è necessario che venga ritenuta valida ed efficace la domanda presentata in via cartacea o che le venga consentito di accedere al sistema

informatico predisposto dal MIUR al fine della corretta presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie per cui è causa, o, quantomeno, che venga autorizzata a presentare tale domanda in forma cartacea.

La ricezione di tale istanza di inserimento, infatti, è propedeutica alla valutazione dei titoli posseduti, e, di conseguenza, al suo corretto posizionamento nelle graduatorie. Essa, inoltre, è condizione indispensabile per l'inserimento in graduatoria e la conseguente espressione delle molteplici opzioni previste dal piano straordinario di assunzioni.

La legge n. 107/2015 ha previsto un piano straordinario di immissioni in ruolo, destinato alla stabilizzazione di oltre 100 mila precari della scuola, e in particolare, gli aventi titolo all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

Il meccanismo previsto dalla legge è abbastanza complesso e si articola in più fasi:

- o **assunzioni entro il 31.08.2015:** riguardava le assunzioni dei docenti vincitori del concorso del 2012, nel limite del 50%;
- o **assunzioni previste dal piano straordinario:** gli iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della suddetta legge, nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) del personale docente che avvengono in tre fasi:

I Fase: nei limiti dei posti liberi nell'organico di diritto i destinatari vengono assunti nella loro provincia entro il 15 settembre 2015, con decorrenza giuridica ed economica, con le attuali procedure del doppio canale (50% GAE e 50% GM).

II Fase: coloro che non trovano posto nella I fase vengono assegnati successivamente a domanda sui posti in organico rimasti liberi dopo la I fase nelle varie province a livello nazionale indicate a domanda e assunti con decorrenza giuridica dal 01 settembre 2015.

III Fase: coloro che non trovano posto neppure nella II fase vengono assegnati all'organico aggiuntivo delle varie province a livello nazionale ed assunti con decorrenza giuridica dal 01 settembre 2015.

I docenti interessati a partecipare al piano straordinario esprimono l'ordine di preferenza per tutti gli ambiti territoriali.

Negli ambiti territoriali prescelti i soggetti sono assunti a partire dalla classe di concorso per la quale si possiede il maggior punteggio.

A parità di punteggio, la priorità è data al grado di istruzione superiore.

In poche parole ciò significa che i docenti potranno scegliere di concorrere all'assunzione in tutti i 101 ambiti territoriali italiani.

Ciò implica che un candidato con un punteggio talmente basso da non garantire alcuna chance di assunzione nel proprio originario ambito territoriale - in seguito alle imponderabili scelte effettuate a livello nazionale da tutti i candidati - potrà trovarsi in posizione utile per ottenere l'immissione in ruolo in uno o più altri ambiti territoriali per i quali avrà espresso preferenza.

Tale chance di assunzioni, ovviamente, sarà concessa soltanto ai docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento: soltanto tali docenti potranno, infatti, partecipare a tutte le complesse fasi del piano straordinario di immissione in ruolo: ossia la formulazione delle domande di assunzione, l'espressione delle preferenze tra tutti gli ambiti territoriali, la ricezione della proposta di stipula del contratto, la sua accettazione o la sua rinuncia, ecc...

Si rimarca inoltre che la legge prevede la cancellazione delle GAE, con impossibilità in futuro di immissione nelle stesse, per aspirare all'immissione in ruolo.

È del tutto evidente che una pronuncia giudiziale che sancisse il diritto all'inserimento in graduatoria dei diplomati magistrali dopo la conclusione di questo complesso meccanismo previsto dal MIUR, invero, non sarebbe utile ai fini della partecipazione al piano straordinario di assunzioni perché impedirebbe l'esercizio delle molteplici preferenze che esso implica.

Al contempo, una pronuncia giudiziale postuma rispetto al suddetto piano, determinerebbe l'invalidazione a catena di tutte le operazioni di immissione in ruolo successive in graduatorie, con relativa scelta della sede, e ciò per l'ovvia considerazione per cui ogni assunzione a tempo indeterminato è strettamente connessa alle molteplici opzioni espresse dai candidati.

Si sottolinea, inoltre, come il pregiudizio prospettabile dalla difesa erariale concernente l'aggravamento della procedura amministrativa a seguito dell'accoglimento dei ricorsi ancora pendenti, non costituisce valido motivo per rigettare l'istanza cautelare, almeno sotto il profilo del *periculum in mora*.

Infatti, l'aggravamento del procedimento per l'espletamento della procedura di assunzione costituisce senz'altro un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio della sua integrale invalidazione. In tal senso si spiega la stringata affermazione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato secondo cui "il prospettato pregiudizio organizzativo appare recessivo" di fronte al "rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura" (Ordinanza n. 2 del 20 dicembre 1999).

Esistono, dunque, evidenti ragioni di urgenza per l'accoglimento della presente istanza, considerato che i tempi del giudizio ordinario sarebbero incompatibili con la tutela del diritto azionato in giudizio, consistente nella possibilità di presentare domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e, in tal modo, partecipare a tutte le complesse fasi del piano straordinario di stabilizzazione.

In realtà è stato il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3658/2014, a ben chiarire il pregiudizio sussistente, precisando che appartengono al cosiddetto personale precario, e di conseguenza, per esse, l'ingresso nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere ad una occupazione stabile.

o

E' opportuno ricordare come altri tribunali, chiamati anch'essi ad accertare il diritto dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 ad essere inseriti nella III fascia delle GAE, si sono pronunciati in senso favorevole, emettendo provvedimenti urgenti, anche con decreti *inaudita altera parte*.

Tra le tante ricordiamo il Tribunale di Cremona che, con provvedimento emesso *inaudita altera parte* in data 11.06.2015, ha accolto l'istanza cautelare dei ricorrenti, precisando: "nel caso di specie i tempi necessari per la convocazione delle controparti potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento di urgenza".

Anche il Tribunale di Como, con decreto *inaudita altera parte* del 29.07.2015 ha ordinato al MIUR di inserire nelle GAE i ricorrenti, in quanto in possesso del diploma magistrale conseguito prima dell'a.s. 2001/2002.

*

Alla luce delle considerazioni svolte, la ricorrente, rappresentata, difesa e domiciliata come in atti, chiede all'On.le Tribunale adito di accogliere le seguenti conclusioni:

Previo accertamento della nullità e/o illegittimità, e comunque in disapplicazione:

A. del d.m. n. 235/2014 nella parte in cui non consentiva alla ricorrente di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Teramo per le classi di concorso Scuola di Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) e in particolare nella parte in cui:

- **all'art. 9, rubricato "Modalità di presentazione delle domande"**, ai commi 2 e 3, stabilisce che [...] la domanda (...) dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB [...] secondo le seguenti modalità [...] a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "*Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - registrazione*", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it); **b) inserimento della domanda via web**. Detta operazione viene effettuata dal 10 aprile 2014 al 10 maggio 2014 (entro le ore 14,00) nella sezione dedicata, "*Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - inserimento*", presente sul sito internet del Ministero;

- **all'art. 10, rubricato "Regolarizzazioni e esclusioni"**, al comma 2, lettera b, stabilisce che [...] è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 [...].

B. delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Teramo, classi di concorso Scuola per l'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, relative al personale docente, nella parte in cui non contemplano l'inserimento della ricorrente.

In via cautelare inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza, accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*:

- o ordinare alle amministrazioni convenute di inserire a tutti gli effetti di legge, eventualmente con riserva, la docente Bizzarri Lorena nella III Fascia della GAE definitive dell'Ambito Territoriale di Teramo, classi di concorso scuola dell'infanzia (AAAA) e scuola primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici

2014/2017, con la posizione e il punteggio a lei spettante, con efficacia retroattiva dalla data della loro approvazione ed ordinare di prendere in carico la domanda già presentata in via cartacea, dichiarandola utilmente e tempestivamente prodotta;

- in subordine, ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie competenze, di consentire la presentazione della domanda di inserimento della ricorrente nelle predette GAE, riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica "*Istanze on line*", o ritenendo utilmente prodotta la domanda in forma cartacea o comunque consentendone la nuova produzione cartacea entro un termine stabilito;
- ordinare alle Amministrazioni convenute di accogliere la domanda di inserimento nelle predette GAE a pieno titolo e a tutti gli effetti, compresa la partecipazione al piano straordinario di immissione in ruolo.

Nel merito,

- accertato e dichiarato il diritto della ricorrente alla presentazione della domanda di inserimento nella III fascia delle GAE definitive dell'Ambito Territoriale di Teramo, classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) valide per gli anni scolastici 2014/2017, nella posizione attribuibile alle medesime applicando la tabella di valutazione dei titoli previsti per la III fascia delle GAE, (allegato n. 2 D.M. n. 235/2014) e ciò a far data dal momento della loro approvazione, ai sensi del D.M. n. 235/2014 condannare le amministrazioni convenute a provvedere all'inserimento della ricorrente nelle citate graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017, o, in subordine dalla data di presentazione della domanda cartacea e/o, della domanda giudiziale applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle GAE con tutte le conseguenze di legge.

In estremo subordine, nel caso in cui la ricorrente non potesse partecipare al piano straordinario di immissioni in ruolo, a causa dell'illegittima negazione del diritto all'inserimento in GAE, si chiede di condannare il MIUR a riutilizzare le GAE valide per

il triennio 2014/2017, così come rettificata per effetto dell'inserimento della ricorrente con decorrenza della presentazione della domanda cartacea, e/o giudiziale, ai fini della corretta individuazione dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con il MIUR in applicazione del principio meritocratico del punteggio maggiore maturato nelle graduatorie.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.

Riserva azione per il risarcimento dei danni subiti.



Si depositano i documenti come da indice del fascicolo di parte

Ai sensi della Legge sul contributo unificato dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminato, e il procedimento è esente in quanto la ricorrente ha un reddito familiare inferiore ad € 34.107,32, come da dichiarazione che si deposita.

Istanza di notifica ex art. 151 c.p.c.

Il sottoscritto procuratore precisa che, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti dei 101 ambiti territoriali italiani inseriti attualmente nelle graduatorie ad esaurimento definitive che, in virtù dell'inserimento della ricorrente, potrebbero essere scavalcati in graduatoria per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.

La notifica del ricorso nei modi ordinari è impossibile per l'ingente numero dei controinteressati e per le difficoltà di reperirli, e che l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è troppo onerosa per la parte, e, comunque, la stessa non appare idonea a raggiungere lo scopo come chiarito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 106/90, in quanto non può ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato. L'art. 12 della L. 21 luglio 2000 n. 205 aveva previsto la

facoltà, per il Giudice, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c..

Anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che "[...] l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]" (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11).

Tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Si veda il sito del MIUR all'indirizzo:
http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

Tutto ciò premesso il sottoscritto avvocato,

fa istanza

affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.,

VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICA

del presente ricorso e del decreto cautelare *inaudita altera parte* e/o del decreto di fissazione d'udienza:

nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola per l'Infanzia (AAAA) e Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 - mediante ordine al MIUR di pubblicazione sul suo sito web i seguenti dati:

- autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- nome della ricorrente e indicazione dell'amministrazione intimata;
- sunto dei motivi del ricorso;

Avv. Rosanna Romani

- indicazione dei contro-interessati, genericamente individuati come "tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola Primaria (EEEE) vigenti per gli anni scolastici 2014/2017" e, in particolare, i docenti inseriti (per la suddetta classe concorsuale) nell'ambito territoriale di Teramo";
- testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Con osservanza.

Teramo lì 15 ottobre 2015.

IL PROCURATORE

Avv. Rosanna Romani
Rosanna Romani

TRIBUNALE DI TERAMO
Deposito in Cancelleria il 23/10/15
L'impiegato c.d. c.

[Signature]

PROCURA SPECIALE

La sottoscritta sig.ra BIZZARRI LORENA, (CF. BZZ LRN 80T54 L103P), nata a Teramo il 14.12.1980, e residente in 64012 Campi (TE), Piane Nocella n. 47,

Delega

l'avv. Rosanna Romani, c.f. RMN RNN 72B52 B515R, del foro di Teramo a rappresentarla e difenderla nel giudizio di cui al presente atto e in ogni eventuale successiva fase e grado, compresa la fase esecutiva e di opposizione, conferendo allo stesso tempo ogni più ampia delega e procura consentita dalla legge, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, conciliare, transigere, quietanziare, incassare somme, chiamare in causa terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare sostituti in udienza ed indicare domiciliatari,

elegge domicilio

presso lo studio dello stesso avvocato in Teramo, Via Teatro Antico n. 18,

dichiara

inoltre di aver ricevute tutte le informazioni previste dagli artt. 7 e 13 del D. Lgv. 30 giugno 2003, n. 196 e prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.


Teramo il 08 ottobre 2015.

Sig.ra Lorena Bizzarri



La firma è autentica ed è stata apposta alla mia presenza.

Avv. Rosanna Romani



TRIBUNALE DI TERAMO
Depositato in Cancelleria il 23/10/15
Il Giudice [firma]

2158/15 r.g.

Il Giudice ,

rilevato che nell'ambito del procedimento in epigrafe è stato richiesto un provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c. la cui trattazione è inibita al sottoscritto giusta espresso provvedimento presidenziale, dispone inviarsi gli atti al Presidente affinché individui magistrato togato per nuova assegnazione.

Si comunichi.

IL GIUDICE ONORARIO
(dott. Massimo Biscardi)

Teramo 27/10/15



TRIBUNALE DI TERAMO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 23 OTT. 2015

IL F. ...
GIUDIZIARIO
Dott. Lorenza Zaccaro
[Signature]

*Al presidente di sezione
Visto, allegare il fascicolo al D. Marcheggiani.
26-10-15*



Attestazione di copia conforme ai sensi del D.L. n. 90/2014

Il sottoscritto Avv. ROSANNA ROMANI,

attesta

ai sensi dell'art. 52, comma 1, lett. a) del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari – Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice) che la presente copia analogica è conforme alla copia informatica dalla quale è estratta, presente nel fascicolo informatico del Tribunale di Teramo – Sezione Lavoro recante il numero R.G. 2158/2015.

Teramo li 23 dicembre 2015

Rosanna Romani

Rosanna Romani
Avvocato
Via ...
...
25 - Tel. e Fax ...

TRIBUNALE DI TERAMO

n. r.g. 2158 /2015

IL GIUDICE DEL LAVORO

letto il ricorso che precede;

preso atto della proposizione con il ricorso stesso sia di una domanda da trattarsi con il rito di cognizione piena sia di una domanda di provvedimento cautelare;

Visti gli artt.415 comma 2° e 416 comma 1° Cod.Proc.Civ. nel testo modificato con Legge 11/08/73 n°533 e gli artt.669 sgg. Cod. proc. civ., come modificati dalla legge n°353 del 1990;

FISSA

la comparizione delle parti in riferimento alla richiesta di provvedimento d'urgenza all'udienza del giorno 14 gennaio 2016, alle ore di rito;

FISSA

la discussione nel merito del predetto ricorso all'udienza del giorno 20 aprile 2016, alle ore di rito, (udienza alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente, avvertendo il convenuto che è suo onere costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, mediante deposito in Cancelleria di una memoria difensiva, nella quale dovranno esser proposte, a pena di decadenza, tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio nonché tutte le difese, ivi compresa l'indicazione dei mezzi di prova, con avviso che in nessun caso potrà tenersi conto di documenti per i quali non sussista prova certa di tempestiva produzione;

ASSEGNA

al MIUR il termine di giorni dieci dalla notificazione del ricorso e del presente decreto per l'inserimento dei seguenti dati sul proprio sito WEB istituzionale, quale forma di notifica ordinata dal giudice ai potenziali contraddittori: autorità giudiziaria innanzi alla quale pende il procedimento, numero del registro del ricorso e data dell'udienza; nome della ricorrente e indicazione della Amministrazione intimata; sunto dei motivi del ricorso; indicazione dei controinteressati,



genericamente indicati come “tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso di cui al ricorso vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 e in particolare i docenti inseriti nell’ambito provinciale di Teramo”; testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza.

Assegna alla parte ricorrente il termine di giorni otto da oggi per la notifica del ricorso e del presente decreto alla controparte.

Teramo, 17.12.2015.

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dr. Giuseppe Marcheggiani

Teramo, 17/12/2015

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dr. Giuseppe Marcheggiani




Attestazione di copia conforme ai sensi del D.L. n. 90/2014

Il sottoscritto Avv. ROSANNA ROMANI,

attesta

ai sensi dell'art. 52, comma 1, lett. a) del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari – Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice) che la presente copia analogica è conforme alla copia informatica dalla quale è estratta, presente nel fascicolo informatico del Tribunale di Teramo – Sezione Lavoro recante il numero R.G. 2158/2015.

Teramo li 23 dicembre 2015



via P...
0, 18 - T...
tel. e fax 0...

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'Avv. Rosanna Romani,
nella qualità di procuratore domiciliatario della sig.ra BIZZARRI LORENA, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Teramo ho notificato copia conforme del ricorso ex art. 414 c.p.c., con istanza cautelare in corso di causa, anche inaudita altera parte, ex artt. 700 e 669 quater c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione udienza n. 8031/2015 del 17.12.2015,

- all'**AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI TERAMO**, in persona del legale rappresentante p.t., presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato de L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico, Via Buccio di Ranallo, 67100 L'Aquila, mediante spedizione a mezzo del servizio postale ai sensi di legge,

J.P.

24 DIC. 2015

